

AVV. MARIELLA RIZZO
Viale Italia, 19 – 91011 Alcamo (TP)
Tel. 339 – 80.56.143 – Fax, 0924 – 191.66.00
Email: rizzomariella.mr@gmail.com
Pec: mariella.rizzo@avvocatitrapani.legalmail.it

TRIBUNALE DI MANTOVA

SEZIONE LAVORO

RICORSO EX ART. 414 C.P.C.

***e con richiesta di autorizzazione alla notificazione nei confronti
dei controinteressati ai sensi dell'art. 151 c.p.c.***

Per la Sig.ra **Rosa Arduino**, nata a Trapani (TP) il 18.03.1967, Codice fiscale RDNRSO67C58L331Q e residente in Alcamo in via Diaz n. 138 (91011), rappresentata e difesa per delega in calce al presente atto dall'Avv. Mariella Rizzo (C.F. RZZ MLL 79T47 A176K) del Foro di Trapani, in Alcamo (TP), con studio in Alcamo (TP) nel Viale Italia n. 19, elettivamente domiciliata in Mantova presso lo studio dell' Avv. Alessandro Mortonì (C.F.: MRTLSN71L06H143K) del Foro di Mantova con studio in via G. Pascoli n. 2 (46100). Il procuratore suddetto indica quali recapiti ove far pervenire le comunicazioni inerenti il presente procedimento il seguente numero di fax: 0924 1916600 ed il proprio indirizzo di posta elettronica certificata: mariella.rizzo@avvocatitrapani.legalmail.it

RICORRENTE

CONTRO

- **M.I.U.R. - MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITA' E DELLA RICERCA** (C.F. 80185250588), in persona del Ministro *pro-tempore*;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA LOMBARDIA - Ambito Territoriale della Provincia di Mantova** (C.F. 97254200153), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede legale in via Cocastelli, 15 (46100) Mantova;
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE SICILIA - Ambito Territoriale della Provincia di Palermo** (C.F. 80012100824), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede legale in Via San Lorenzo colli, 312/g (90146) Palermo (PA);
- **UFFICIO SCOLASTICO REGIONALE PER LA REGIONE SICILIA - Ambito Territoriale della Provincia di Trapani** (C.F. 80003400811), in persona del Dirigente *pro tempore*, con sede legale in Via Castellammare, 14 Trapani (91100)



E NEI CONFRONTI

dei docenti di scuola primaria, partecipanti alla mobilità 2016/2017 nelle Fasi contraddistinte nel CCNI dell'08.04.2016 (**art. 6, all. n. 4**) con lettere B (sottofase B3), i quali sono in possesso di punteggio inferiore a quello della ricorrente (62 + 6 per ricongiungimento al comune di residenza "A176") ed hanno ottenuto l'assegnazione in uno degli Ambiti territoriali delle province siciliane dalla medesima indicati con priorità (cfr nominativi evincibili dai bollettini dei trasferimenti della scuola primaria nelle province siciliane, **all. n. 7**);

- CONTROINTERESSATI-

F A T T O

1. L'odierna ricorrente, sig.ra Rosa Arduino, è docente di scuola primaria, in quanto vincitrice del concorso ordinario (indetto con D.M. 02/04/1999) per l'abilitazione, l'idoneità e l'insegnamento nelle scuole elementari (oggi primarie) e contestualmente del concorso ordinario (indetto con D.M. del 06.04.1999) per l'abilitazione, l'idoneità e l'insegnamento nelle scuole materne.

L'istante è stata assunta dal Ministero dell'Istruzione con contratto di lavoro a tempo indeterminato con decorrenza giuridica dall' 01.09.2011, con sede provvisoria per l'anno scolastico 2011/2012 presso l'Istituto Comprensivo I.C. Castiglione Delle Stiviere II (MNIC80700P), plesso San Pietro (cfr contratto di lavoro prot. 3840 dell'01.09.2011, **all. n. 1**), confermata nel 2012 come sede di titolarità definitiva.

All'atto della nomina ed immissione in ruolo la Signora Rosa Arduino si trovava collocata nella G.A.E. (Graduatoria Ad Esaurimento) della Provincia di Mantova con punteggio 108.

La ricorrente ha partecipato alla **mobilità interprovinciale per l'anno scolastico 2016/2017**, aspirando ad ottenere il trasferimento presso gli ambiti territoriali di preferenza (SICILIA Ambiti: 0027 - 0020 – 0028 – 0019 – 0017), dove risiede con i propri familiari, l'anziana madre, ultraottantenne con grave patologia neurodegenerativa, e la sorella (come da certificato di residenza e stato di famiglia – **all. n. 2**).

2. Giova precisare sin d'ora che per l'anno scolastico 2016/2017 di cui trattasi (che segna l'entrata a regime della riforma del sistema di istruzione avviato con la legge 13.07.2015 n. 107, con l'introduzione dei "*ruoli regionali del personale*



docente, articolati in ambiti territoriali, suddivisi in sezioni separate per gradi di istruzione, classi di concorso e tipologie di posto scolastico", cfr art. 1, comma 66,) il MIUR ha, tra l'altro, previsto l'avvio di un piano straordinario di mobilità territoriale nazionale in forza dell'art. 1, comma 108, della citata legge 107 su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia.

3. All'uopo, il legislatore ha autorizzato la partecipazione alla suddetta mobilità straordinaria territoriale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella sede di cui all'art. 399 co. 3 Dlgs n. 297/1994, dei *"docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015... Successivamente i docenti di cui al comma 96 lettera b) assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016,..."*.

4. In altri termini, sono destinatari della procedura di mobilità nazionale per l'anno scolastico 2016/2017, i docenti che pur avendo sede definitiva, sono tutt'ora soggetti al vincolo di permanenza triennale, appositamente derogato dalla legge nonché i docenti assunti con il piano assunzionale 2015/2016 ed assegnati su sede provvisoria.

5. Orbene, la mobilità annuale è stata avviata con l'Ordinanza Ministeriale dell'08.04.2016 n. 241 (**all. n. 3**), le cui norme stabiliscono i termini e le modalità di applicazione delle disposizioni del contratto collettivo nazionale integrativo concernente la mobilità del personale della scuola sottoscritto l'8 aprile 2016 (**all. n. 4**).

6. Come meglio si illustrerà, l'art. 6 del citato CCNI ha individuato quattro distinte fasi di assegnazione dei posti (contraddistinte con le lettere "A", "B" "C", e "D"), destinate ad operare in successione, secondo l'ordine stabilito dall'allegato 1 allo stesso CCNI.

7. La ricorrente, inserita d'ufficio nella cd. fase "B1" delle operazioni di mobilità, per intenderci quella riservata ai "docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015", non essendo neanche soggetta al vincolo di permanenza triennale (avendo un numero di anni di servizio superiore) ha dichiarato tutti i titoli di servizio e professionali, ottenendo in esito alla valutazione ministeriale, il punteggio complessivo di 62 (oltre 6 punti per ricongiungimento al comune di residenza "A176"); ha, altresì, indicato n. 5 ambiti territoriali delle provincia di Trapani e Palermo, secondo il seguente ordine di preferenza: Sicilia Ambito 0027,



Ambito 0020, Ambito 0028, Ambito 0019 e Ambito 0017 (cfr domanda di mobilità validata dal MIUR con attribuzione del punteggio **all. n. 5**).

8. In data 29.07.2016 l'Amministrazione Scolastica ha trasmesso alla ricorrente una mail con la seguente laconica motivazione *"per l'anno 2016/2017 non ha ottenuto il movimento richiesto"* (**all. n. 6**).

9. Senonché, da una scorsa dei bollettini dei trasferimenti della scuola primaria nelle province siciliane, pubblicati il 29.07.2016 e il 02/08/2016 (**all. n. 7 e 8**), la ricorrente ha potuto constatare molteplici anomalie ed irregolarità dal momento che un gran numero di docenti partecipanti alla procedura in parola nella **fase "B3", i quali pertanto dovevano essere mobilitati "successivamente" alla fase "B1"** alla quale partecipava la ricorrente, hanno inopinatamente ottenuto l'assegnazione in uno degli ambiti che la stessa sig.ra Arduino aveva prioritariamente indicato tra le preferenze (si aggiunga che i docenti in questione sono anche titolari di minor punteggio per titoli e non vantano diritti di precedenza). Al fine di maggiore chiarezza e per agevolare la disamina della documentazione da parte del Giudice, si è provveduto ad evidenziare i nominativi dei docenti per i quali si riscontrano irregolarità nel bollettino dei trasferimenti relativo alla provincia di Trapani e Palermo di cui all'allegato n. 7 e 8.

Inoltre, analizzando la fase "C" si evince che non vi è stata alcuna assegnazione negli ambiti della Regione Sicilia e ancora nella fase "D" nessuna assegnazione negli ambiti territoriali della Sicilia di preferenza della ricorrente.

10. A mero titolo esemplificativo, vi sono docenti partecipanti in fase B3 assegnatari su posto comune di scuola primaria in Sicilia nell'ambito 0027, indicato dalla ricorrente quale prima preferenza, i quali hanno ottenuto l'assegnazione pur essendo in possesso di un punteggio inferiore rispetto alla ricorrente, **che può vantare il punteggio di 68**: ed infatti, hanno ottenuto l'assegnazione i sigg.ri Abbagnato Germana nata il 30.10.1968 (TP) con punti 26; Accardi Caterina nata il 16.05.1973 (TP) con punti 24; Culcasi Francesca nata il 15.04.1974 (TP) con punti 27; Culcasi Valentina nata il 07.06.1982 (TP) con punti 21; Ciulla Enza Maria nata il 24.11.1980 (TP) con punti 26; Caracci Rosalinda nata il 08.08.1982 (TP) con punti 24; Caradonna Esmeralda nata il 07.06.1970 (TP) con punti 38; Castagna Cinzia nata il 30.11.1974 (TP) con punti 27; Castrogiovanni Giovanna nata il 09.04.1983 (TP) con punti 29; Catania Mariangela nata il 19.10.1980 (MI) con punti 26; Cavallaro Dario nato il



31.03.1978 (TP) con punti 20; Di Dia Rossella Giovanna nata il 24.06.1983 (TP) con punti 26; Adamo Paola nata il 10.09.1981 (TP) con punti 18; Di Marco Maria nata il 09.06.1975 (TP) con punti 30; Di Palermo Antonella nata il 15.08.1981 (TP) con punti 18; Adragna Giuseppina nata il 29.05.1975 (TP) con punti 23; Adragna Maria nata il 11.02.1973 (TP) con punti 24; Adragna Nicoletta nata il 28.04.1976 (TP) con punti 26; Di Rosa Annalisa nata il 01.09.1971 (TP) con punti 19; De Simone Ursula nata il 02.06.1977 (TP) con punti 21; Fiocco Caterina nata il 20.10.1982 (TP) con punti 22; e moltissimi altri sempre nello stesso ambito 0027 che per evitare eccessive lungaggini non si riportano nel presente atto.

Così come su altri ambiti di preferenza indicati dalla ricorrente vi sono docenti assegnatari con punteggio peggiore rispetto a lei. Sempre a titolo esemplificativo, su Sicilia ambito 0020: Chimenti Rosa nata il 21.03.1983 (PA) con punti 45; Castrogiovanni Sonia nata il 28.12.1983 (PA) con punti 33; Alessandra Amanda nata il 16.08.1972 (CL) con punti 39; Nicolosi Laura nata il 19.11.1983 (PA) con punti 50; Strazzera Letizia nata il 24.12.1974 (PA) con punti 36; ecc...

Ancora su Sicilia ambito 0019: Chinnici Antonio nato il 25.08.1980 (PA) con punti 18; Bonfiglio Laura nata il 24.02.1984 (PA) con punti 22; Chimenti Michela nata il 14.11.1982 (PA) con punti 24, Chimenti Marco nato il 08.02.1982 (PA) con punti 31, Consiglio Antonella nata il 30.05.1983 con punti 24; ecc...

Infine su Sicilia ambito 0017: Badagliacco Alessia nata a Palermo il 30.08.1979, con punti 24; Bellone Antonina nata a Palermo il 27.04.1983 con punti 23, Bertolami Rosanna nata a Palermo il 06.03.1969, con punti 21, Calà Maria Concetta nata a Palermo il 25.06.1977 con punti 33; Caminita Salvatore nato a Palermo il 05.07.1981, con punti 17, Cusimano Francesca nata a Palermo il 13.01.1971, con punti 48, Castronovo Maria, nata a Palermo il 30.07.1981, con punti 22; Di Benedetto Giovanna, nata il 20.04.1981, con punti 22; Gerlando Francesca Maria, nata l'01.09.1977, con punti 26; Fiumefreddo Vittoria nata il 25.02.1981, con punti 33; ecc..

11. Stante l'evidenza degli errori materiali verificatisi nella procedura di assegnazione degli ambiti territoriali, con buona pace dei requisiti partecipativi sanciti dalla legge nonché dei criteri stabiliti dal CCNI, ovvero quello della "successione" tra le quattro fasi e del "miglior punteggio per ciascun ambito di preferenza", l'odierna ricorrente si vede costretta a ricorrere, dinanzi a Codesto Tribunale affidando le proprie doglianze ai seguenti motivi di



DIRITTO

I. DIRITTO DI PRECEDENZA DELLA RICORRENTE NELLA ASSEGNAZIONE AD UN AMBITO TERRITORIALE NAZIONALE. VIOLAZIONE E FALSA APPLICAZIONE DELL'ART. 1 COMMA 108 DELLA LEGGE 107/2015. QUESTIONE DI VALIDITA' E/O EFFICACIA DEGLI ARTT. 3, 6 8, COMMA 9, DEL CCNI SULLA MOBILITA' DELL'08.04.2016. ILLEGITTIMITA' DELL'O.M. N. 241/2016 DELL'08.04.2016. VIOLAZIONE DEGLI ARTT. 3, 4, 97 COST.

I.I. La ricorrente avrebbe dovuto ottenere l'assegnazione in un ambito territoriale della Sicilia, in provincia di Trapani o di Palermo, secondo l'ordine di preferenza indicato nella domanda di mobilità, con precedenza rispetto a tutti gli altri soggetti interessati dal piano straordinario di mobilità autorizzato dall'art. 1 comma 108 della legge 107/2015.

Al fine di meglio comprendere le molteplici illegittimità ed i vizi della procedura di mobilità straordinaria che hanno determinato l'esclusione della stessa dai movimenti per l'anno scolastico 2016/2017, è il caso di ricostruire in breve il quadro di riferimento:

- l'art. 1, comma 73 della legge 107/2015 dispone che *"Dall'anno scolastico 2016/2017 la mobilità territoriale e professionale del personale docente opera tra gli ambiti territoriali"*.
- il successivo comma 108 prevede che *"Per l'anno scolastico 2016/2017 è avviato un piano straordinario di mobilità territoriale e professionale su tutti i posti vacanti dell'organico dell'autonomia, rivolto ai docenti assunti a tempo indeterminato entro l'anno scolastico 2014/2015. Tale personale partecipa, a domanda, alla mobilità per tutti gli ambiti territoriali a livello nazionale, in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia, di cui all'articolo 399, comma 3, del testo unico di cui al decreto legislativo 16 aprile 1994, n. 297, e successive modificazioni, per tutti i posti vacanti e disponibili inclusi quelli assegnati in via provvisoria nell'anno scolastico 2015/2016 ai soggetti di cui al comma 96, lettera b), assunti ai sensi del comma 98, lettere b) e c). Successivamente i docenti di cui al comma 96 lettera b) assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c) e assegnati su sede provvisoria per l'anno scolastico 2015/2016, partecipano per l'anno scolastico 2016/2017 alle operazioni di mobilità su tutti*



gli ambiti territoriali a livello nazionale ai fini dell'attribuzione dell'incarico triennale...");

- l'Ordinanza Ministeriale n. 241 dell'08.4.2016 ha avviato le operazioni di mobilità territoriale e professionale del personale docente per l'anno 2016/2017, facendo proprio il contenuto del CCNI dell'08.04.2016 che, all'art. 3, dispone "...2.

Il personale immesso in ruolo entro l'anno scolastico 2014/15 ha titolo a partecipare alla mobilità per acquisire la titolarità in una scuola degli ambiti della provincia di attuale titolarità. 3. ...**4. Il personale di cui al comma precedente, che partecipa alla mobilità al di fuori della provincia di propria titolarità, concorre all'assegnazione di una sede scolastica di titolarità nel primo ambito territoriale richiesto o per l'assegnazione della titolarità in uno degli ambiti territoriali ulteriormente richiesti** ... 6. Il personale docente immesso in ruolo

ai sensi dell'art 1 comma 98 lettere b) e c) della legge 107/15 partecipa alla mobilità ai fini dell'assegnazione della titolarità su ambito territoriale...";

- le modalità di svolgimento delle operazioni di mobilità sono contenute nell'art. 6 citato CCNI che delinea le: "**FASI DEI TRASFERIMENTI E DEI PASSAGGI**" individuando quattro distinte fasi:

"FASE A"

1. Gli assunti entro il '14/15 ... potranno fare domanda di mobilità territoriale su scuola, nel limite degli ambiti della provincia di titolarità, su tutti i posti vacanti e disponibili nonché su quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE. I docenti in questione potranno anche proporre domanda di mobilità tra ambiti di province diverse, come da punto 1 della fase B. Si procede, nel limite degli ambiti della provincia, prima a livello comunale, poi provinciale.

2. Gli assunti nell' a.s. '15/16 da fase Zero ed A del piano assunzionale 15/16 otterranno la sede definitiva, in una scuola degli ambiti della provincia in cui hanno ottenuto quella provvisoria. A tal riguardo, sono utili i posti vacanti e disponibili per la mobilità di cui al punto 1, fermo restando l'accantonamento dei posti occorrente a far sì che tutti i docenti in questione possano ottenere una sede definitiva in una scuola degli ambiti della provincia.

Gli assunti il '15/16 da fase Zero e A del piano assunzionale 15/16 potranno anche proporre istanza di mobilità territoriale, come da punto 1 della Fase D.

"FASE B"



1. Gli assunti entro il '14/15 potranno proporre istanza di mobilità per gli ambiti anche di province diverse, indicando un ordine di preferenza tra gli stessi e nel limite numerico dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito, compresi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A. Se posizionati in graduatoria in maniera tale da ottenere il primo ambito chiesto, otterranno la titolarità di una scuola secondo l'ordine espresso tra tutte le scuole dell'ambito; diversamente saranno assegnati ad un ambito se richiesto. Quanto sopra, anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella provincia;

2. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012 , indicheranno l'ordine di preferenza tra gli ambiti della Provincia. L'ambito di assegnazione definitiva sarà individuato secondo l'ordine di preferenza espresso, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza. Potranno altresì proporre istanza di mobilità territoriale ai sensi del punto 1 della Fase D.

“FASE C”

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti da GAE, parteciperanno a mobilità territoriale. La mobilità avverrà su istanza di parte ovvero, in assenza di istanza, d'ufficio, nel limite dei posti vacanti e disponibili in tutti gli ambiti inclusi quelli degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, dopo le operazioni di cui alle fasi precedenti...;

“FASE D”

1. Gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano assunzionale 15/16 nonché da fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti dalle Graduatorie di concorso potranno, in deroga al vincolo triennale, proporre istanza di mobilità nel limite dei posti vacanti e disponibili in ciascun ambito dopo le operazioni di cui alle Fasi precedenti. La mobilità avverrà secondo l'ordine di preferenza tra gli ambiti territoriali indicato nell'istanza. A seguito della mobilità, i docenti saranno assegnati ad un ambito, anche nel caso in cui sia il primo tra quelli indicati secondo l'ordine di preferenza.



2. Le operazioni di cui alle fasi del comma 1 sia per la mobilità professionale che per la mobilità territoriale avvengono secondo l'ordine definito dall'allegato 1 "

Detto allegato 1 stabilisce, per quanto qui interessa, che "...EFFETTUAZIONE DELLA FASE B:

Partecipano a questa fase tutti gli assunti entro il '14/15 che intendono partecipare alla mobilità prevista dal comma 108 della legge 107/15. Partecipano inoltre, ai fini dell'acquisizione della titolarità su ambito, gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito del Concorso 2012. Le operazioni di mobilità relative a questa fase vengono realizzate sui posti previsti dall'art. 8 del presente contratto. Nell'ambito di questa fase l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente:

1. Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15.
2. Operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15.
3. Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito.

Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento.

L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica.

EFFETTUAZIONE DELLA FASE C, AMBITI NAZIONALI

Partecipa a questa fase il personale docente immesso in ruolo nelle fasi B e C del piano straordinario di assunzioni 15/16 da Graduatorie ad Esaurimento, detto personale partecipa alle operazioni per tutti gli ambiti nazionali, l'ordine delle operazioni dei movimenti, sarà il seguente...:

EFFETTUAZIONE DELLA FASE D

Possono partecipare a questa fase i docenti assunti nell'a.s. '15/16 da fasi Zero ed A del piano di assunzioni 15/16 nonché da fasi B e C del medesimo piano 15/16



provenienti dalle Graduatorie di merito del concorso 2012, l'ordine delle operazioni dei movimenti sarà il seguente... - lo stesso allegato dispone che "Per ciascuna delle operazioni l'ordine di graduatoria degli aspiranti è determinato, per ciascuna preferenza, sulla base degli elementi di cui alla tabella di valutazione dei titoli allegata al presente contratto per la specifica tipologia di movimento. L'ordine in cui vengono esaminate le richieste è dato dal più alto punteggio. A parità di punteggio e precedenza, la posizione in graduatoria è determinata dalla maggiore anzianità anagrafica. "

- l'art. 8 del CCNI, rubricato "Sedi disponibili per le operazioni di mobilità" recita "1. Le disponibilità per le operazioni di mobilità territoriale a domanda e d'ufficio e per quelle di mobilità professionale sono determinate, ai sensi del comma 108 della legge 107/15, dalle effettive vacanze risultanti all'inizio dell'anno scolastico per il quale si effettuano i movimenti, determinatesi a seguito di variazioni di stato giuridico del personale (es.: dimissioni, collocamento a riposo, decadenza, etc.) e su tutti i posti disponibili dell'organico dell'autonomia comunicati a cura dell'ufficio territorialmente competente al sistema informativo nei termini che saranno fissati dalle apposite disposizioni ministeriali...3. Sono inoltre disponibili per le operazioni di mobilità:...c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale con contratto a tempo indeterminato.... 9. Ai fini delle fasi B, C e D della mobilità sono disponibili anche i posti degli assunti nelle fasi B e C del piano assunzionale 15/16 provenienti da GAE, rimasti a seguito delle operazioni di cui alla Fase A dell'art 6, mentre vengono accantonati i posti per gli assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, provenienti dalle Graduatorie di Merito."

Volendo procedere, preliminarmente, all'esame dell'art. 1 comma 108, che ha autorizzato l'avvio del piano straordinario di mobilità per l'anno scolastico 2016/2017, il dato che emerge con nettezza è che la categoria dei docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015 (tra cui la ricorrente), ha diritto di partecipare al piano in parola anche in deroga al vincolo triennale di permanenza nella sede di titolarità e con assoluta precedenza nell'assegnazione di un ambito territoriale nazionale rispetto a tutti i docenti immessi in ruolo nell'anno scolastico 2015/2016 in occasione del piano assunzionale straordinario autorizzato dall'art. 1 commi 95 e ss. della legge 107/2015.



Il tenore letterale del citato comma 108 dell'art. 1 l. 107/2015, laddove inserisce l'avverbio "Successivamente", non lascia margini di dubbio in ordine alla "sequenza" della mobilità nell'ambito della quale gli assunti nell'anno scolastico 2015/2016 sono mobilitati "in un secondo tempo" rispetto ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015;

- l'altro dato inconfutabile, desumibile dalla lettera dell'art. 1, comma 108, è che "Successivamente" ai docenti assunti entro l'anno scolastico 2014/2015, hanno diritto di partecipare alla mobilità in parola "i docenti di cui al comma 96 lettera b) assunti a tempo indeterminato a seguito del piano straordinario di assunzioni ai sensi del comma 98, lettere b) e c)...". Trattasi, per intenderci, dei "b) soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie ad esaurimento del personale docente di cui all'articolo 1, comma 605, lettera c), della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e successive modificazioni,...";

- La norma *prima facie* nulla dispone, invece, per i docenti assunti nel 2015 con il piano straordinario ai sensi dell'art. 1 comma 96 lettera a), ossia "a) i soggetti iscritti a pieno titolo, alla data di entrata in vigore della presente legge, nelle graduatorie del concorso pubblico per titoli ed esami a posti e cattedre bandito con decreto direttoriale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca n. 82 del 24 settembre 2012". Questi ultimi, giova precisare, sono stati a suo tempo assunti con precedenza nella procedura assunzionale rispetto ai docenti provenienti dalle GAE, riuscendo ad ottenere l'assegnazione provvisoria su posti nel comune di residenza o in un comune limitrofo, essendo ampia la disponibilità di posti del cd. potenziamento (art. 1 co. 98 lettere b e c).

A questo punto, occorre verificare se il CCNI abbia disciplinato la mobilità coerentemente con le superiori previsioni di legge.

L'art. 2 del CCNI individua tra i destinatari dei trasferimenti, oltre ai docenti con sede definitiva anche il personale docente immesso in ruolo ai sensi dell'art 1, comma 98, lettere b) e c) della legge 107/15 precisando, contraddittoriamente, che "i docenti assunti da graduatorie di merito partecipano alla fase B dei movimenti prevista dall'art. 6 con preventivo accantonamento numerico dei posti nella provincia di nomina provvisoria. I docenti assunti da graduatoria ad esaurimento partecipano alla fase C prevista dall'art. 6 per tutti gli ambiti nazionali...";



L'art. 6 citato ha, poi, distinto le operazioni di mobilità in quattro fasi (A, B, C, D), inserendo i docenti assunti entro il '14/15 nella cd. fase B e disciplinando all'allegato I la sequenza delle operazioni, suddivise in sottofasi; per quanto concerne la Fase B sono state previste n. 3 sottofasi così denominate:

1. Operazioni di mobilità territoriale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15;
2. Operazioni di mobilità professionale interprovinciale per gli assunti entro il 14/15;
3. Operazioni di mobilità territoriale provinciale per gli assunti nell'anno scolastico '15/16 da fasi b e c del piano di assunzioni 15/16, dalle graduatorie di merito.

Indubbiamente il CCNI è censurabile e foriero di interpretazioni in contrasto con il dettato legislativo, dal momento che i docenti assunti nel 2015 dalle graduatorie di merito, ai sensi dell'art. 1 comma 96 lettera a), sono stati collocati all'interno della Fase B (sottofase B3) – i cui posti secondo la legge avrebbero dovuto essere riservati ai docenti assunti entro il 2014/2015 - e, soprattutto hanno potuto fruire di un accantonamento di posti che ha loro consentito di ottenere la mobilità provinciale (cfr art. 2 comma 3 art.8 comma 9. del CCNI).

Inconfutabilmente tale operazione si pone in elusione della legge, dal momento che ha vanificato la "sequenza" delle operazioni di cui allegato I (per quanto qui rileva, la precedenza di assegnazione per i docenti assunti entro il 2014/2015).

Il contestato accantonamento ha, di fatto, sottratto posti vacanti e disponibili degli ambiti territoriali a cui la ricorrente poteva ragionevolmente aspirare sia in forza dello status di docente assunta entro il 2014/2015, sia in ragione del punteggio ottenuto.

Il predetto accantonamento di posti, in difetto di specifica autorizzazione della legge 107/2015, non può quindi giustificare il sovvertimento delle operazioni di mobilità e dei criteri enunciati dalla legge che, inequivocabilmente, prevedevano la precedenza dei docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015 (cd fase B1 dell'allegato I al CCNI) rispetto ai docenti assunti nell'a.s. '15/16 da fasi B e C del piano assunzionale 15/16, senza distinzione alcuna tra docenti provenienti dalle Graduatorie di Merito e docenti provenienti dalle GAE. Ne discende, in tutta evidenza, la nullità dell'art. 3, comma 3 e 8, comma 9, del CCNI nella parte in cui dispone il contestato accantonamento di posti in favore di una categoria di docenti (gli assunti ex art. 1 comma 96 lettera a) neppure inserita dall'art. 1 comma 108 l.



107/2015 tra quelle aventi diritto a partecipare alla mobilità territoriale per l'anno 2016/2017.

Tra l'altro, la contraddittorietà ed illogicità delle superiori previsioni contrattuali si desume dalla lettura dello stesso art. 8, comma 3, del CCNI laddove dispone che "sono inoltre disponibili per le operazioni di mobilità:... c) le cattedre ed i posti non assegnati in via definitiva al personale assunto con contratto a tempo indeterminato", senza che la norma contrattuale operi alcuna distinzione in merito al titolo di assunzione di tale personale.

Non esiste alcuna disposizione di legge che legittimi una simile norma di favore per i docenti reclutati tramite graduatorie di merito del concorso. Anzi, come riferito, la normativa, va interpretata in senso esattamente opposto e con una preferenza nei confronti del personale docente ex art. 1, comma 96, lett. b) della L. n. 105/2015 (GAE), perché dotato di maggiori titoli, di maggiore anzianità di servizio e di esperienza (com'è facile intuire anche con una sommaria lettura del tabulato dei trasferimenti, in cui i docenti immessi in ruolo da concorso – per di più semplici idonei e non già vincitori – si trovano collocati con pochissimi punti, a fronte dei punteggi ben più elevati, indice di maggiore esperienza e professionalità acquisita, posseduti dai docenti assunti tramite GAE).

La previsione di accantonamento dei posti equivale quindi alla creazione di una riserva che non trova fondamento nella Costituzione, nelle leggi vigenti e non è supportata da alcuna ragione logico-giuridica valida per attribuire un simile privilegio.

Il tutto, realizzando una violazione del principio di imparzialità, giustizia ed uguaglianza e mortificando professionalità e competenze acquisite e, soprattutto, mortificando il principio del merito che regola anche la procedura di mobilità del personale docente.

In tal modo il M.I.U.R. ha tradito palesemente il principio dello scorrimento della graduatoria, fondato sul merito, espresso dal punteggio attribuito nella fase dei trasferimenti.

Orbene **lo scorrimento della graduatoria non è una regola a cui si può derogare** per qualsivoglia esigenza amministrativa, in quanto qualsiasi deroga operata mercé l'esercizio di poteri discrezionali della p.a. comporterebbe la lesione dei principi di imparzialità e di buon andamento. In altre parole, **"lo scorrimento**



della graduatoria vincola l'amministrazione" (Cassazione civile, 18 giugno 2013, n.15212, sez. lav.).

Infatti, non v'è dubbio che anche la procedura di mobilità costituisce una procedura concorsuale di impiego, e come tale è, infatti, basata sulla redazione di una graduatoria, alla cui formazione concorrono l'anzianità, i titoli di servizio ed altri elementi ricollegabili a situazioni familiari e personali del richiedente, in ordine ai quali sono predeterminati appositi punteggi (*cfr., ex multis, T.A.R. Napoli, (Campania), sez. VI, 21/03/2007, n. 2620*).

Per tale ragione trovano applicazione i principi in tema di scorrimento della graduatoria, richiamati nel chiarissimo insegnamento del Consiglio di Stato (sez. IV, sentenza 18.10.2011 n° 5611) sul tema: *"il mancato rispetto dei criteri per l'assegnazione delle sedi e l'utilizzo di meccanismi del tutto estranei al bando in danno dei vincitori del concorso rispetto a coloro che li seguivano in graduatoria assoluta, dà luogo ad un'incertezza assoluta sulle modalità di assegnazione delle sedi che appare contrastare con i cardini dell'imparzialità e del buon andamento. In linea generale deve infatti rilevarsi che la regola dell'attribuzione delle sedi dei vincitori in esito alla posizione assunta da ciascuno di essi in graduatoria è espressamente sancito.... sotto il profilo generale, dall'art. 28, 1° comma del Regolamento recante norme generali per svolgimento dei concorsi e delle altre forme di assunzione nei pubblici impieghi di cui al D.P.R. 9 maggio 1994 n. 487 per cui le amministrazioni e gli enti interessati procedono a nominare in prova e ad immettere in servizio i lavoratori utilmente selezionati, anche singolarmente o per scaglioni, nel rispetto dell'ordine di avviamento e di graduatoria integrata".* Né può dirsi che nel silenzio della normativa di settore il Ministero fosse legittimato a derogare al principio suddetto in quanto come chiarito dallo stesso Consiglio di Stato *"il criterio dell'assegnazione delle sedi di concorso ai vincitori secondo l'ordine di graduatoria assurge dunque al rango di principio normativo generale della materia che quindi opera anche nei casi in cui non sia espressamente previsto dal bando".* In conseguenza, la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo precede è un legittimo interesse giuridico del vincitore.

Come chiaramente affermato dal **Tribunale di Taranto** in una vicenda per molti versi analoga, *"la scelta della sede tra quelle non ancora occupate da chi lo*



precede in graduatoria è un diritto del vincitore". (cfr. Tribunale di Taranto, sezione lavoro, ordinanza 30.12.2013).

Inoltre, il **Consiglio di Stato** ha anche precisato che *"neppure l'eventuale difficoltà nella formazione di una graduatoria (come conseguenza dei vincoli autoimposti in sede di fissazione della lex specialis) può legittimare l'Amministrazione a disattendere le prescrizioni, in quanto l'intangibilità delle previsioni del bando di selezione è posta a garanzia della trasparenza dell'azione amministrativa e della par condicio tra i concorrenti"* (Consiglio di Stato, sez. VI, sent. n. 2489 del 27/04/2011).

Proprio recentemente il **Tribunale di Ravenna sentenza n. 257/2019** è intervenuto su identica fattispecie, dichiarando illegittima la procedura di mobilità del 2016, affermando che la differenziazione operata dall'amministrazione in applicazione dell'art. 6 del CCNI in favore di coloro che (pur non assunti entro il 2014) risultavano inseriti nella graduatoria di merito del concorso 2012, riservandogli una scelta con precedenza rispetto agli assunti da G.A.E, si pone in contrasto con ragioni di uguaglianza, di merito e di anzianità di servizio. In sostanza è stato accertato che agli idonei al concorso del 2012 non andava concessa alcuna priorità nei trasferimenti e ciò anche in virtù di un "algoritmo impazzito". Tale orientamento è stato più volte confermato dalla giurisprudenza di merito con varie pronunce formatesi in materia. (*ex multis*, Tribunale di Messina sent. n. 1038/2020; Tribunale di Termini Imerese sent. n. 157/2019; Tribunale di Pesaro sent. n. 206/2017; Tribunale di Roma sent. n. 2056/2017 e n. 3635/2017; Tribunale di Pavia ordinanza 27.04.2017 e sent. 28.09.2017 e 1.12.2017; Tribunale di Parma sent. n. 265/2017; Tribunale di Siracusa sent. n. 860/2017; Tribunale di Catania ordinanza del 6.12.2017; Tribunale di Parma Sezione Lavoro n. 72/2020 pubbl. il 30/06/2020).

A questo punto, ove Codesto On.le Tribunale ritenesse che per la definizione della presente controversia sia necessario risolvere la questione pregiudiziale concernente la validità o l'efficacia dell'art. 3, comma 3 e dell'art. 8 comma 9 del CCNI della mobilità dell'08.04.2016, voglia disporre ai sensi dell'art. 420bis c.p.c.

Non v'è chi non veda, a questo punto, come l'odierna ricorrente, quale docente assunta entro l'anno 2014/2015, aspirante alla mobilità territoriale interprovinciale e, pertanto, inserita alla cd. Fase B1 in base all'ordine delle operazioni definito dal



citato allegato 1 al CCNI, avrebbe dovuto essere assegnata con precedenza nei confronti di tutti docenti assunti nell'a.s., '15/16 da fasi B e C del piano di assunzioni 15/16, sia quelli assunti dalle graduatorie di merito e per tale ragione inseriti nella Fase B3 del piano di mobilità, sia i docenti assunti dalle Graduatorie ad esaurimento e per l'effetto inseriti nella cd. Fase C delle operazioni di mobilità. Senonché, nel caso della sig.ra Arduino, è pacifico che le predette disposizioni non sono state osservate dal MIUR, dal momento che la medesima non ha ottenuto l'assegnazione in nessuno degli ambiti indicati nella domanda di mobilità, mentre, di contro, dalla lettura dei bollettini dei trasferimenti in atti versati, risultano assegnatari di posto diversi docenti assunti nel 2015/2016 e, quindi, partecipanti alla fase B3 del piano di mobilità i quali hanno ottenuto l'assegnazione in uno degli ambiti indicati dalla stessa ricorrente tra le preferenze, pur essendo in possesso di un punteggio peggiore e senza neppure possedere titoli di precedenza che, giova precisare, in forza delle previsioni del CCNL hanno rilevanza soltanto all'interno di ciascuna fase.

Ma vi è di più!

Da un esame dei posti rimasti vacanti in esito alle operazioni di mobilità, la ricorrente ha accertato che diversi posti sono residuati negli ambiti dalla stessa indicati tra le preferenze, talché non è dato comprendere il modus operandi del Ministero nella ripartizione dei posti vacanti e disponibili (**all. n. 9**).

Si aggiunga, altresì, a conferma dell'attuale disponibilità di posti vacanti e disponibili che, in data successiva alla mobilità in questione, e precisamente nel mese di ottobre 2016 (**all. n. 10**), sono stati stipulati varie proposte di contratto a tempo determinato per posti di scuola di scuola prima residuati dopo i trasferimenti 2016/2017 presso l'Ambito Territoriale di Trapani.

In conclusione, risulta chiara la violazione dei principi di uguaglianza e dignità del lavoratore di cui agli artt. 3 e 4 della Costituzione; in particolare la violazione del diritto al lavoro viene in rilievo nella sua dimensione di diritto a svolgere la prestazione tenendo conto delle abitudini di vita e sociali, dei rapporti affettivi e familiari. Non v'è chi non veda come lo svolgimento della prestazione lavorativa lontano dalla residenza familiare e dagli affetti costituisca un grave ostacolo alla piena realizzazione della persona.



II. VIOLAZIONE DELL'ART. 97 COST. VIOLAZIONE DEI PRINCIPI DEL GIUSTO PROCEDIMENTO, DI BUONA FEDE E CORRETTEZZA CONTRATTUALE.

E', del pari, di solare evidenza l'illegittimità delle modalità attraverso le quali è stata espletata la procedura di mobilità in parola, nonché la violazione dei principi di imparzialità, trasparenza e par condicio tra concorrenti alla stessa procedura selettiva interna, oltre che dei principi di buona fede e correttezza contrattuale, dal momento che la ricorrente, nella scelta dell'assegnazione dell'ambito di servizio, si è vista scavalcata da numerosi candidati che concorrevano per una fase successiva del medesimo piano di mobilità e che avevano conseguito un punteggio per titoli deteriore rispetto a quello della ricorrente.

Innumerevoli sono le falle e i vizi procedurali che hanno caratterizzato l'intera procedura di mobilità disciplinata dall'ordinanza ministeriale n. 241/2016, dal momento che gli elenchi dei trasferimenti non chiariscono in base a quali criteri matematici gli uffici abbiano operato le assegnazioni ed applicato, quindi, i criteri generali indicati dalla legge e dal CCNI (peraltro, lo stesso M.I.U.R. ha palesato l'applicazione di un algoritmo rimasto tuttavia incomprensibilmente secretato).

La stessa ordinanza n. 241 dell'8.4.2016, non rende pubbliche le fasi di valutazione della domanda ed il funzionamento tecnico della mobilità limitandosi a precisare che i trasferimenti ed i passaggi del personale docente, educativo ed A.T.A. "sono disposti dal Direttore Generale dell'Ufficio scolastico regionale o suo delegato per ciascuna delle province di competenza" (art. 6) e che: "l'Ufficio territorialmente competente, a mano a mano che riceve le domande, procede alla valutazione delle stesse ed all'assegnazione dei punti sulla base delle apposite tabelle allegate al contratto sulla mobilità, nonché al riconoscimento di eventuali diritti di precedenza, comunicando all'interessato presso la scuola di servizio dell'insegnante, per l'immediata notifica, il punteggio assegnato e gli eventuali diritti riconosciuti" (art. 10, al comma 2).

Invero, gli elenchi di coloro che hanno ottenuto il trasferimento o il passaggio pubblicati dagli Uffici Scolastici Regionali non consentono ai destinatari delle operazioni di operare una puntuale verifica sulle mobilità seguite dagli Uffici nell'applicazione delle norme, determinando, in tal modo, un'evidente violazione dei principi di trasparenza, buon andamento ed imparzialità della P.A.



Appare, in conclusione, evidente che l'intero iter amministrativo svolto dal M.I.U.R. al fine della mobilità del personale docente, educativo ed A.T.A. per l'anno scolastico 2016/2017, è affetto da un'eclatante illegittimità causata dalla totale assenza di trasparenza nell'applicazione delle norme, che non consente verificare l'esattezza dei movimenti attuati.

III - PERICULUM IN MORA E DIRITTO AL RISARCIMENTO DEL DANNO.

Considerata la manifesta fondatezza delle doglianze qui rappresentate per le ragioni in fatto e diritto esposte sopra, si ritiene che il presente ricorso meriti ampio ed integrale accoglimento, sia con riferimento al punteggio non tenuto in considerazione dall'Amministrazione resistente, sia sul mancato riconoscimento della precedenza di cui gode la Sig.ra Arduino Rosa.

Il pregiudizio che si determinerebbe, ove non si ponesse rimedio a tale illegittima situazione, è di portata eccezionale, non soltanto perché la sig.ra Arduino dovrebbe recarsi presso l'Istituto Comprensivo I.C. Castiglione Delle Stiviere II in provincia di Mantova (Lombardia) con aggravio dei costi da sostenere per potersi mantenere in termini di vitto e alloggio.

È, altresì, evidente la necessità di una tutela cautelare immediata che possa paralizzare i gravi ed irreparabili danni che la docente sta subendo; la ricorrente è stata costretta a lasciare la propria famiglia in Sicilia per recarsi al lavoro nella lontana Lombardia, pur avendo una situazione familiare estremamente delicata che rende la sua presenza all'interno del nucleo familiare assolutamente indispensabile avendo una madre quasi novantenne con problemi di salute.

Invero, la di lei madre è affetta da patologia neurodegenerativa caratterizzata da compromissione delle funzioni mnesiche associata a rallentamento ideomotorio e riduzione dell'iniziativa spontanea. Tutto ciò sta comportando un deterioramento neurocognitivo che rende necessarie cure ed assistenza continua nei suoi confronti, non essendo in grado di compiere i normali atti della vita quotidiana in autonomia (così come comprovato dal certificato del medico responsabile dell'ASP di Trapani di cui all'**allegato n. 11**).

Sulla necessità di un puntuale intervento del Tribunale adito, ci si riporta dell'arresto giurisprudenziale secondo cui “ il *periculum in mora*, tra l'altro, è *in re ipsa* poiché il trasferimento di un lavoratore pubblico dipendente a centinaia e centinaia di Km da casa (a maggior ragione a più di un migliaio come la



ricorrente), dagli affetti, dalle necessità familiari, comporta un pregiudizio patrimoniale intollerabile e tale da determinare, medio-tempore, pregiudizi anche alle sfere non patrimoniali e reddituali del lavoratore.

Ed ancora quanto al *periculum in mora*, si ritiene che l'assegnazione illegittima di una sede ad oltre 1.400 km dal luogo di residenza costituisca un danno alla vita familiare e personale non riparabile per equivalente (Trib. di Parma, ord. n. 250/2017).

Tra l'altro, come risaputo e come previsto dal nostro ordinamento, i figli devono garantire assistenza morale e non solo materiale ai genitori anziani, con la conseguenza che qualora non venisse rispettato il diritto della persona anziana all'assistenza dei figli, quest'ultimi potrebbero incorrere nel reato di violazione degli obblighi di assistenza familiare punito dal codice penale.

Pertanto, non è solo l'assistenza economica a rilevare nei confronti del genitore anziano e non autosufficiente, ma anche e soprattutto quella "**morale**", ossia la **concreta vicinanza** affinché questi non resti solo a casa, trascurato e incapace di badare a se stesso.

Nonostante l'assistenza morale rappresenti un adempimento per lo più spontaneo, la giurisprudenza ha precisato che anche lasciare il genitore anziano da solo, privo di cure e assistenza, può costituire un'ipotesi di abbandono di persone incapaci penalmente sanzionata.

L'art. 591 c.p., infatti, punisce con la reclusione da sei mesi a cinque anni, non solo l'abbandono del minore, bensì anche quello di una persona incapace di provvedere a se stessa, per malattia di mente o di corpo, per vecchiaia, o per altra causa, e della quale abbia la custodia o debba avere cura.

Nel caso di specie, come si può facilmente comprendere e desumere da quanto anzidetto, la madre non può essere lasciata assolutamente da sola e pertanto, atteso che la figlia convivente è impiegata presso il Comune di Alcamo, è necessaria la presenza a casa anche dell'altra figlia anche in ossequio al diritto dei genitori anziani di essere accuditi da tutti i figli.

In virtù di tutte le considerazioni sopra espresse, non pare peregrino affermare che il Tribunale non potrà non ravvisare tutti gli elementi ed i presupposti normativi per far sì che venga fatta giustizia delle sofferenze patite dall'odierna ricorrente con conseguente risarcimento del danno, provvedendo nel modo che riterrà più opportuno.



Per questi motivi, la sig.ra Rosa Arduino

CHIEDE

Che l'On.le Tribunale in funzione di Giudice del Lavoro, fissata l'udienza di comparizione delle parti e la discussione del presente ricorso,

- dire e dichiarare ammissibili, proponibili e procedibili le domande tutte avanzate con il presente ricorso e accoglierlo con qualsiasi statuizione, perché fondato in fatto e in diritto, assistito dai relativi presupposti e da prove idonee;

- emettere pronuncia ai sensi dell'art. 420 bis c.p.c. ove ritenesse che per la definizione della presente controversia fosse necessario risolvere in via pregiudiziale la questione concernente la validità o l'efficacia del CCNI della mobilità dell'08.04.2016, segnatamente dell'art. 3, nella parte in cui ammette a partecipare alla mobilità territoriale 2016/2017 i docenti assunti nel 2015/2016 ai sensi dell'art.1 comma 96 lettere a); dell'art. 6 nella parte in cui inserisce i predetti docenti all'interno della Fase B, riservata ai docenti assunti entro l'a.s. 2014/2015; dell'art. 8, comma 9, che dispone l'accantonamento di posti in favore degli assunti ex art. 1 comma 96 lettera a L. 107/2015;

- in ogni caso, previa declaratoria di nullità in parte qua degli artt. 3, comma 3 e art. 8, comma 9, del CCNI dell'08.04.2016, nonché previa disapplicazione e/o annullamento, declaratoria di nullità delle operazioni di mobilità, ivi compreso la comunicazione inviata alla ricorrente in data 29.07.2016 recante diniego di mobilità verso uno degli ambiti indicati con preferenza;

- ritenere e dichiarare il diritto della ricorrente ad essere inserita nella graduatoria della mobilità 2016/2017 della scuola primaria (posto comune) in posizione utile al trasferimento con decorrenza 01.09.2016 presso l'Ambito territoriale 0027 della provincia di Trapani ovvero uno degli Ambiti della provincia di Trapani (Ambito 0028) o di Palermo (Ambiti 0020, 0019, 0017) secondo l'ordine di preferenza di cui alla domanda di mobilità e più precisamente preferendo *in primis* le scuole ubicate rispettivamente nel Comune di Alcamo;

- ordinare e/o condannare il MIUR e le Amministrazioni resistenti, ciascuna secondo la propria competenza, a trasferire la ricorrente con effetto dall'01.09.2016 presso una delle scuole ubicate rispettivamente nel Comune di Alcamo ovvero in subordine presso una delle altre 24 scuole secondo l'ordine di preferenza indicato dalla ricorrente nella domanda di mobilità a pag. 7, ovvero in altra scuola sita nell'Ambito territoriale 0027 della provincia di Trapani, ovvero in



altra scuola degli Ambiti della provincia di Trapani (Ambito 0028) o di Palermo (Ambiti 0020, 0019, 0017) sempre secondo l'ordine di preferenza di cui alla domanda di mobilità;

- Condannare il M.I.U.R., in persona del Ministro pro tempore, al risarcimento di tutti i danni patiti e *patendi* dalla docente Rosa Arduino per il mancato trasferimento da quantificarsi in via equitativa;
- con vittoria di spese e compensi da distrarre in favore dei sottoscritti procuratori i quali dichiarano di averle anticipate.

In via istruttoria, si depositano, unitamente al presente ricorso con procura in calce, i seguenti documenti:

1. Contratto di lavoro a tempo indeterminato sottoscritto in data 01.09.2011 prot. N. 3840;
2. Certificato di residenza e stato di famiglia;
3. Stralcio Ordinanza Ministeriale dell'08.04.2016 n. 241;
4. Contratto collettivo nazionale integrativo dell'8 aprile 2016;
5. Domanda di mobilità della ricorrente validata dal MIUR;
6. Diniego di mobilità comunicato il 29.07.2016;
7. Bollettini dei trasferimenti per la scuola primaria nella provincia di Trapani pubblicato il 29.07.2016;
8. Bollettini dei trasferimenti per la scuola primaria nella provincia di Palermo pubblicato il 02/08/2016;
9. Elenco posti rimasti vacanti in esito alle operazioni di mobilità di scuola primaria in Sicilia;
10. Elenco docenti assunti successivamente alla mobilità 2016/2017;
11. Certificato medico dell'ASP di Trapani attestante patologia neurodegenerativa madre.

Sempre in via istruttoria, ove occorresse, si chiede volersi ordinare l'acquisizione in giudizio delle sedi disponibili, sia prima che dopo le operazioni di mobilità 2016/2017, negli Ambiti Territoriali della Sicilia per la scuola primaria.

ISTANZA PER LA DETERMINAZIONE DELLE MODALITÀ DELLA NOTIFICAZIONE AI SENSI DELL'ART. 151 C.P.C.

Lo scrivente procuratore in adempimento del mandato in calce rilasciato dalla ricorrente



PREMESSO CHE

- il ricorso ha per oggetto l'accertamento del diritto della ricorrente alla corretta assegnazione in uno degli Ambiti territoriali richiesti nella domanda di partecipazione alla mobilità dei docenti della scuola primaria per l'a.s. 2016/2017;
- ai fini dell'integrale instaurazione del contraddittorio *ut supra* deve essere notificato a tutti i docenti potenzialmente controinteressati, ossia a tutti coloro che pur avendo partecipato al piano di mobilità nelle fasi successive a quella della ricorrente, e pur avendo conseguito un punteggio peggiore per titoli di servizio e professionali, risultano assegnatari di un posto in uno degli Ambiti territoriali indicato dalla ricorrente con preferenza prioritaria nella domanda di mobilità (trattasi degli Ambiti Sicilia 27, 20, 28,19,17);

RILEVATO CHE

- La notifica del ricorso e del relativo decreto di fissazione udienza sarebbe impossibile nei modi ordinari, non soltanto in ragione della consistenza numerica dei destinatari, ma per l'impossibilità di identificarli tutti;

CONSIDERATO CHE

- La tradizionale notificazione per pubblici proclami prevede che sia pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale un semplice sunto del ricorso;
- l'efficacia di tale forma di notificazione è stata più volte contestata anche mediante affermazioni contenute nella IV Sez. del Consiglio di Stato n. 106 del 19.02.1990;
- la pubblicazione sulla G.U. appare inoltre molto onerosa per la ricorrente;
- il Giudice adito può, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. autorizzare la notifica con qualunque mezzo idoneo compresi quelli per via telematica;
- In materia de qua, Codesto Tribunale da diverso tempo dispone quale forma di notifica alternativa alla tradizionale notificazione per pubblici proclami prevista dall'art. 150 c.p.c., la pubblicazione del ricorso del testo integrale sul sito Internet del ramo di amministrazione interessata al procedimento di cui si controverte (tra le tante r.g. n. 4638/2016, r.g. 4616/2016, TAR Lazio 176/09);

RILEVATO INFINE CHE

- La notifica con pubblicazione sul sito Internet (www.istruzione.it/web/ministero/proclami/proclami15) continua ad essere utilizzata dal Giudice amministrativo e dal Giudice ordinario in tutte le ipotesi di vertenze collettive;



Tutto ciò premesso, rilevato e considerato, il sottoscritto procuratore

FORMULA ISTANZA

affinché l'Ill.mo Giudice adito, valutata l'opportunità di autorizzare la notificazione, ai sensi dell'art. 151 c.p.c. con modalità diverse da quelle stabilite dalla legge, in alternativa alla tradizionale notifica per pubblici proclami mediante inserimento in G.U.,

VOGLIA AUTORIZZARE LA NOTIFICAZIONE DEL RICORSO

nei confronti di tutti i docenti di scuola primaria che pur avendo partecipato al piano di mobilità 2016/2017 nelle fasi successive a quella della ricorrente, e pur avendo conseguito un punteggio peggiore per titoli di servizio e professionali, risultano assegnatari di un posto in uno degli Ambiti territoriali indicato dalla ricorrente con preferenza prioritaria (trattasi degli Ambiti territoriali della Regione Siciliana contraddistinti con Sicilia Ambito 0027, Ambito 0020, Ambito 0028, Ambito 0019 e Ambito 0017), attraverso la pubblicazione sul sito web istituzionale del MIUR dei seguenti dati: 1) autorità giudiziaria innanzi alla quale si procede nonché numero di registro generale del ricorso e della data di udienza; 2) indicazione delle generalità della ricorrente e delle amministrazioni intimate; 3) sunto dei motivi di ricorso; 4) indicazione dei controinteressati genericamente individuati come "i docenti di scuola primaria che pur avendo partecipato al piano di mobilità 2016/2017 nelle fasi successive a quella della ricorrente, e pur avendo conseguito un punteggio peggiore per titoli di servizio e professionali, risultano assegnatari di un posto in uno degli Ambiti territoriali indicato dalla ricorrente con preferenza prioritaria (trattasi degli Ambiti della Sicilia nr. 0027, 0020, 0028, 0019 e 0017); 5) testo integrale del ricorso e decreto di fissazione di udienza.

Ai sensi dell'art. 14 del DPR 115/2002 si dichiara che il valore del presente processo è indeterminato, e che, pertanto, trattandosi di controversia in materia di lavoro e pubblico impiego, l'importo del contributo unificato dovuto ridotto al 50 % è pari ad euro 259,00.

Alcamo, 25 gennaio 2021

Avv. Mariella Rizzo

